

sone adulte e pratiche dell'arte, con l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno come di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

ART. 85. — Dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale nei boschi, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie dagli altri relitti della lavorazione, sia con la loro raccolta che col loro abbruciamento o con la riunione dei materiali stessi nei valloni più prossimi ed in adatte località.

Le infrazioni saranno punite con una ammenda da lire 500 a lire 1000 per ogni ettaro di superficie non sgombrata prima della ripresa della vegetazione e sarà fatto obbligo al contravventore di provvedere alla esecuzione di lavori imposti dall'Autorità forestale. I lavori saranno eseguiti d'ufficio ed a spese del contravventore stesso, qualora egli non vi provveda nei modi e termini stabiliti coll'atto di notificazione della contravvenzione.

Ove ricorrano circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero dal bosco dai residui della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

ART. 86. — L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di metri 50 dai boschi, purchè la zona da abbruciare venga circoscritta con solchi di aratro o con altro mezzo evidentemente efficace per arrestare il fuoco.

ART. 87. — Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi, fatta eccezione degli spiazzati e delle vie principali a fondo battuto.

ART. 88. — La costruzione di fornaci da calce, gesso, laterizi, stoviglie e simili, l'impianto di fabbriche di pece, nero fumo,

acido pirolegnoso, potassa od altro, come i magazzini o deposito di legnami od opifici per segare e preparare il legname stesso, si potranno effettuare ad una distanza non minore di 100 metri dai boschi.

Tale distanza non sarà osservata per gli impianti già esistenti che non abbiano mai presentato pericolo alcuno. In casi speciali, sentito il parere del Sindaco e dell'Ufficiale Forestale il Prefetto potrà permettere l'impianto e l'esercizio di nuove industrie consimili anche ad una distanza inferiore a 100 metri, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

ART. 89. — E' fatto obbligo alle Amministrazioni delle Ferrovie secondarie e tramvie a vapore di munire durante i periodi siccitosi le ciminiere delle locomotive di reti parascintille, di ripulire dalle foglie, dalle erbe secche e dalle altre materie facilmente infiammabili le adiacenze dei piani stradali, nei tratti in cui questi attraversano boschi, e di vietare in detti tratti al personale di trazione il gettito di materiale acceso.

ART. 90. — Chiunque scopra un incendio nei boschi o tema che possa propagarsi ad essi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perchè si adoperino per lo spegnimento, o al più vicino Comando del Corpo delle Foreste e dei Carabinieri ed al Sindaco del Comune.

Venuto a conoscenza del sinistro, il Sindaco del Comune dovrà segnalarlo col mezzo più rapido al più vicino Comando dal Corpo delle Foreste o dei Carabinieri e mettere a disposizione dei Comandi suddetti i mezzi adatti per lo spegnimento.

I due suddetti Comandi hanno reciproco obbligo di segnalare l'uno all'altro gli incendi appena uno di loro li avverta.

ART. 91. — Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione del più elevato in grado del Corpo delle Foreste, od in assenza di questo al più elevato in grado degli altri corpi armati o in difetto dal Sindaco o dal Comandante il Corpo pompieri del luogo.

ART. 92. — Chiunque in occasione di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

ART. 93. — Verificandosi un incendio nei boschi, il Sindaco del Comune del luogo ove i medesimi si trovano, si adopererà perchè sia fatto affluire sul posto il personale necessario, dotato di mezzi adeguati per lo spegnimento. Alle spese di tale operazione dovranno concorrere, oltre al proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà. Tali spese saranno ripartite a cura del Sindaco, sentito, in caso di divergenze, il parere dell'Autorità forestale che sarà definitivo.

ART. 94. — Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, dovranno essere versate in conformità degli articoli 106 e ss. del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ART. 95. — Nei boschi incendiati a chiunque appartenenti, la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura non concederà permessi di coltura agraria nè autorizzerà il pascolo di alcuna specie di bestiame, fino a quando l'autorità forestale lo riterrà opportuno.

Se trattasi di boschi di enti morali o comunque gravati di uso civico di legnatico, sarà vietata sino a quando la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura lo reputerà necessario, la raccolta gratuita della legna morta in seguito all'incendio, e questa mediante regolare stima del Comando del Corpo delle Foreste, dovrà essere venduta all'asta pubblica e il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto, con le modalità da stabilirsi caso per caso dall'Autorità forestale.

versando l'importo al Comando del Corpo delle Foreste del territorio.

ART. 96. — Nel capoluogo del Comune il Sindaco dovrà provvedere alla designazione di un adeguato numero di persone che per attitudine o mestiere potranno essere incaricati delle funzioni di capi squadra nella estinzione di incendi boschivi. Saranno in genere preferiti gli appartenenti al corpo pompieri del luogo.

ART. 97. — Per i boschi sottoposti al vincolo forestale, dovranno osservarsi inoltre tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia della provincia.

TITOLO X.

Disposizioni relative agli incendi dei fabbricati rurali

ART. 98. — Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale per allontanare e prevenire il pericolo di incendio, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi, dovranno essere munite di camini ben costruiti e sporgenti sopra il tetto dell'edificio;

b) i proprietari od inquilini dovranno curare che l'impresa spazzacamini eseguisca scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini secondo contratto;

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaiuoli ad un'altezza tale, da evitare danni od incomodi ai vicini;

d) è proibito di adoperare nelle stalle, nei fienili o in luo-

ghi dove sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati;

Nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura opportunamente distribuiti ed alti almeno sino alla copertura del tetto.

e) non si possono accendere fuochi fuori dei camini con travi od altri sostegni in legno senza i debiti ripari.

ART. 99. — Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T. U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, numero 773 e del relativo Regolamento 6 giugno 1940, n. 635, e a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 (« G. U. » 28 settembre 1934), modificato con D.M. 12 maggio 1937, circa « norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi ed il trasporto di olii minerali ».

ART. 100. — In caso di incendio:

a) ogni cittadino è obbligato a dare l'allarme al vicinato e avvertirlo o far avvertire immediatamente o il Comando dei pompieri comunali o l'autorità comunale;

b) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione, e, arrivati i pompieri, le autorità o gli agenti dell'ordine si atterranno agli ordini degli stessi;

c) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;

d) qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

ART. 101. — E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza il permesso scritto dall'autorità di P. S., osservate le prescrizioni della legge di P. S.

TITOLO XI.

Norme relative alle acque

ART. 102. — E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

ART. 103. — Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato o di introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

ART. 104. — Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

ART. 105. — Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori.

ART. 106. — A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

ART. 107. — A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ART. 108. — I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in esso si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

ART. 109. — I fossi stabili nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono aver decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale, che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lasciati nel senso del minor pendio.

Disposizioni generali.

ART. 110. — Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento ove non costituiscano reato contemplato dal C. P. o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla legge vigente comunale e provinciale.

ART. 111. — La vigilanza per l'esecuzione di questo regolamento è affidata agli agenti della sicurezza pubblica e agli agenti comunali.

ART. 112. — Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Co-

mune, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione (art. 62 T. U. 3 marzo 1934, n. 383).

9.53

este

del

5

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giorno 20 aprile 1953

N. 6 R. N.

IL SINDACO



Il Segretario Comunale

Publicato all'Albo Pretorio addì 26 - 4 - 1953
giorno di domenica senza reclami.

Il Segretario Comunale

Espresso parere favorevole dalla Camera di Commercio,
Industria ed Agricoltura in data 19.....
sotto il N.....

Il Segretario Comunale

(1) Festivo o di mercato.

Approvato dalla G. P. A. in seduta 29-8-1953

N. 23894 div. 2/1
2475

g. Il Prefetto Presidente

f.to: Filippi

Omologato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste
il al N.

p. Il Ministro

Pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del
Comune, e cioè dal al 19.....

Il Segretario Comunale

Visto,

IL SINDACO